

CAMERA DEI DEPUTATI ^{Doc. IV-ter} N. 4

RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ, AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO CIVILE

NEI CONFRONTI DEL DEPUTATO

SCAJOLA

(atto di citazione della CGIL di Imperia)

TRASMESSA DAL TRIBUNALE DI IMPERIA

il 16 maggio 2008

N. 1215/2007 R.G.
C.G.I.L. IMPERIA / SCAJOLA



TRIBUNALE DI IMPERIA

Il Giudice

Letti gli atti del procedimento indicato in epigrafe, a scioglimento della riserva,

OSSERVA

1. Si premette, in fatto, ai fini di quanto previsto dall'art. 5 della l. 140/2003 (*"Con l'ordinanza prevista dall'articolo 3, comma 4, e con la richiesta di autorizzazione prevista dall'articolo 4, l'autorità competente enuncia il fatto per il quale è in corso il procedimento indicando le norme di legge che si assumono violate e fornisce alla Camera gli elementi su cui fonda il provvedimento"*), che con atto di citazione notificato il 20/12/2007 la Confederazione Generale Italiana del Lavoro – C.G.I.L. di Imperia ha convenuto in giudizio davanti a questo Tribunale l'On. Claudio Scajola per sentirlo condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, secondo la prospettazione dell'attrice, e quantificati in € 1.000.000,00. Tali danni deriverebbero dalla portata diffamante, per la C.G.I.L., di una frase pronunciata dall'On. Scajola.

Più in particolare, in data 8/7/2007, nella fase finale del suo intervento al Congresso cittadino imperiese di Forza Italia, fase avente ad oggetto la sistemazione complessiva del bacino portuale di Imperia ed in cui sollecitava gli amministratori locali a procedere in modo più deciso in favore dello sviluppo turistico del bacino, l'On. Scajola ha pronunciato la seguente frase: *"E allora, cari amici portuali, caro signor Porchia, che non sei il Sindaco di Imperia, sei il sindacalista di un gruppo parassitario che non conta un tubo e non prende un voto, noi dobbiamo rilanciare la nostra economia! E la nostra economia ci dice che il porto non può rimanere vuoto. Confrontiamoci, venite qui, ragioniamo, guardiamo le carte, studiamo."* (per la trascrizione dell'intera parte del discorso riguardante il porto di Oneglia, nella quale è inserita la frase sopra trascritta, si fa rinvio alle pagg. 2 e ss. della comparsa di risposta. Per una più diretta percezione si fa inoltre rinvio al DVD in atti che riporta l'intero intervento; la frase oggetto di giudizio è al minuto 1.00.55).

Tale frase, ed in particolare l'espressione *"gruppo parassitario che non conta un tubo e non prende un voto"* sono, secondo l'attrice, gravemente offensive dell'onore e del decoro della C.G.I.L. di Imperia, oltre che del Segretario generale della medesima, anche per la diffusione avuta nei giorni successivi ad opera sull'emittente locale *Imperia TV*, sui quotidiani *La Stampa* ed *Il Secolo XIX*, sul settimanale locale *La Riviera* e, tramite internet, sul quotidiano di informazione on-line della Provincia di Imperia *Sanremonews.it*.

L'intervento, va aggiunto, fa seguito ad analoghe dichiarazioni rilasciate dall'On. Scajola nei mesi precedenti e che lo vedevano contrapposto, tra l'altro, alla Compagnia dei lavoratori del porto di Imperia (Compagnia Maresca e Salso) ed alla C.G.I.L. di Imperia ed in particolare al suo Segretario generale Claudio Porchia (cfr. sul punto la rassegna stampa prodotta quale documento n. 4 dal convenuto).

L'On. Scajola, nel costituirsi, oltre a contestare sotto molteplici aspetti (sui quali in questa sede si sorvola) la fondatezza dell'azione, ha eccepito, in via preliminare, l'insindacabilità sulle

opinioni espresse connesse alla funzione di parlamentare sancita dall'art. 68 comma 1 della Costituzione e specificata dall'art. 3 della l. 20/6/2003 n. 140, secondo cui *"L'articolo 68, primo comma, della Costituzione si applica in ogni caso (...) per ogni altra attività di ispezione, di divulgazione, di critica e di denuncia politica, connessa alla funzione di parlamentare, espletata anche fuori del Parlamento"*.

2. Ciò premesso in fatto, si osserva che:

a) la Corte costituzionale, giudicando sulla legittimità del citato art. 3, ha chiarito che *"Con la disposizione di cui all'art. 3, comma 1, della legge 20 giugno 2003, n. 140 - finalizzata a rendere immediatamente e direttamente operativo sul piano processuale il disposto dell'art. 68, comma 1, Cost. - il legislatore non ha affatto innovato alla predetta disposizione costituzionale, ampliandone o restringendone arbitrariamente la portata, ma si è invece limitato a rendere esplicito il contenuto della disposizione stessa, specificando, ai fini della sua immediata applicazione da parte del giudice, gli "atti di funzione" tipici, nonché quelli che, pur non tipici, debbono comunque essere connessi alla funzione parlamentare, a prescindere da ogni criterio di "localizzazione"; ciò in concordanza, del resto, con le indicazioni ricavabili al riguardo dalla giurisprudenza costituzionale in materia, incentrata sul necessario riscontro di un "nesso funzionale" tra dichiarazioni rese e funzione parlamentare svolta perché possa operare la predetta prerogativa parlamentare"* (Corte cost., 16/04/2004, n. 120).

Vi deve pertanto essere uno stretto nesso funzionale tra le opinioni precedentemente espresse nell'ambito parlamentare e quelle poi manifestate al di fuori di tale ambito dal medesimo appartenente al Parlamento, tanto che – è sempre la Corte costituzionale – *"Le opinioni espresse dai parlamentari - se sono manifestate al di fuori dell'ambito parlamentare - sono coperte da immunità soltanto se funzionalmente legate ad opinioni già da essi stessi espresse nell'ambito parlamentare. Le opinioni rese al di fuori di detto ambito non sono coperte da immunità ex art. 68 Cost. se vengono espresse prima di essere state manifestate in Parlamento"* (Corte cost., 10/05/2005, n.193) e *"Le opinioni espresse da un parlamentare al di fuori del Parlamento sono coperte da immunità ex art. 68 Cost., in quanto espresse nell'esercizio delle proprie funzioni, soltanto se sostanzialmente identiche - o, comunque, legate da un nesso funzionale - ad opinioni già manifestate dallo stesso soggetto in ambito parlamentare. Le opinioni espresse al di fuori di tale ambito non sono quindi coperte da immunità se quelle rese in tale ambito ed alle quali le prime sono legate da un nesso funzionale sono di altri senatori o deputati, né sono coperte se vengono espresse bensì dallo stesso soggetto, ma prima di essere manifestate nell'ambito parlamentare"* (Corte cost., 16/06/2005, n. 235).

b) Tale interpretazione è d'altra parte l'unica conforme alla *Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, come ritenuto dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, da ultimo, Sez. IV, 06/12/2005, n. 23053: *"Per essere compatibile con l'art. 6 della Convenzione (L. n. 848/1955), l'immunità parlamentare deve essere limitata ai casi in cui sussista una sostanziale corrispondenza tra le dichiarazioni rese e atti parlamentari precedenti, di cui possa ritenersi che il parlamentare si sia fatto portavoce"*.

c) Ciò chiarito, appare evidente, per quanto emerso, che non sussista il nesso funzionale che può giustificare la chiesta immunità.

Da un lato, infatti, la tematica affrontata ha carattere prettamente locale e costituisce sostanzialmente uno stimolo agli amministratori locali ed alla Sezione locale di Forza Italia ad

attivarsi nel senso suggerito dall'On. Scajola (ad esempio — si esprime il convenuto nel suo intervento — con un convegno aperto, che veda la massima partecipazione possibile dei cittadini imperiesi). Non sembra proprio che tale tematica possa avere alcuna connessione con la funzione parlamentare e con dichiarazioni precedentemente rese in ambito parlamentare dall'On. Scajola.

Dall'altro lato, e coerentemente con quanto appena osservato, il convenuto non ha neppure dedotto, né tanto meno ha provato, di avere affrontato l'argomento in oggetto e di avere espresso in ambito parlamentare opinioni sostanzialmente corrispondenti a quelle per cui è giudizio, o ad esse legate da un nesso funzionale.

L'eccezione concernente l'applicazione dell'art. 68 primo comma Cost. non può pertanto essere accolta in questa sede e deve ordinarsi — ai sensi dell'art. 3 comma 4 l. 140/2003 — la trasmissione del presente provvedimento e di copia di tutti gli atti alla Camera dei Deputati per quanto di competenza.

PER QUESTI MOTIVI

- Visto l'art. 3 comma 4 l. 20/6/2003 n. 140
- 1) Rigetta l'eccezione di applicabilità dell'art. 68 comma 1 Cost. sollevata dal convenuto On. Claudio Scajola.
- 2) Dispone la trasmissione del presente provvedimento e di copia di tutti gli atti (ivi compreso il DVD contenente l'intervento dell'On. Scajola nel qual è stata pronunciata la frase oggetto di giudizio) alla Camera dei Deputati, per quanto di competenza.
- 3) Dichiara sospeso il presente giudizio fino alla deliberazione della Camera dei Deputati e comunque non oltre il termine di 90 giorni dalla ricezione degli atti da parte della Camera predetta, salvo proroga disposta ai sensi del citato art. 3 comma 4.

Imperia, 28/4/2008

Il Giudice

(Ottavio Colaninno)
Ottavio Colaninno

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

28 APR. 2008

il

Il v. ggr 29/04/2008
[Signature]
02/05/08 x nuovo
[Signature]